

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2010/01/Consob-regolamento-consulenti-indipendenti.shtml?uuid=d83eea74-0440-11df-a6b8-81e559ea24b2&DocRulesView=Libero>

## **Via libera al regolamento per i consulenti indipendenti** - Il Sole24 Ore - 18-01-10

Via libera dalla Consob al regolamento sui consulenti finanziari persone fisiche e sulle società di consulenza finanziaria, figure nate da novità normative introdotte nel 2009 che hanno portato ad una modifica del Testo Unico della Finanza (articoli 18 bis e 18 ter).

Con la delibera 17130 è stato varato infatti il **regolamento di attuazione degli articoli 18bis e 18ter del decreto legislativo n.58/1998**. Il semaforo verde è arrivato a un mese dalla chiusura della consultazione, ma comunque a oltre due anni dall'entrata in vigore della Mifid, la direttiva europea sui mercati di strumenti finanziari. L'iter era iniziato il 5 giugno 2008, data di pubblicazione del primo documento. Il regolamento prevede, tra l'altro, vari gradi di sanzioni per i consulenti persone fisiche che vanno dal richiamo scritto alla radiazione. Soddisfazione è stata espressa dall'associazione Nafop, che raccoglie circa 200 consulenti finanziari indipendenti. Il prossimo passo sarà la costituzione dell'organismo di tenuta e vigilanza sull'albo, che l'associazione spera possa avvenire entro quest'anno.

«La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento Consob – ha commentato Cesare Armellini presidente di Nafop - rappresenta un passo avanti per l'istituzionalizzazione della categoria nel nostro paese. Ora attendiamo il regolamento del ministero sulle persone giuridiche (srl e spa) che erogano consulenza finanziaria e la costituzione dell'organismo di tenuta e vigilanza sull'albo. Siamo fiduciosi che entro la fine del 2010 nasca l'albo di categoria».

Dalle valutazioni di Consob, spiega Nafop in una nota, «sono emerse molteplici questioni di rilievo» per la professione: primo, offerta fuori sede: Consob ha ribadito la possibilità di svolgere attività esecutive afferenti a contratti già conclusi (che non siano attività promozionali) fuori dalla propria sede; in sostanza la firma del contratto deve avvenire in ufficio, ma la prestazione del servizio può essere effettuata anche fuori sede, come per ogni altro professionista. Ciò è diverso da quanto stabilito per gli agenti di vendita, come i promotori finanziari, cui è vietato prestare il servizio di consulenza ma per i quali è permesso unicamente promuovere fuori sede quello dell'intermediario per cui lavorano e da cui sono remunerati, in conflitto di interesse.

Altro aspetto, quello degli *info provider* dedicati: Consob sottolinea all'articolo 18 (Informazioni sugli strumenti finanziari) che «la ricerca, l'analisi e la valutazione di informazioni indipendenti (in particolare sui costi dei prodotti) sono un elemento peculiare imprescindibile della professionalità dei Consulenti Finanziari». Infine, le procedure di *compliance*: la Consob specifica all'articolo 24 che «il consulente dovrà in ogni momento assicurare la possibilità di ricostruire, a fini di vigilanza, i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio». Ad esempio archiviando le raccomandazioni fatte ai propri clienti in formato inviolabile.